Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

Sentenza, Tribunale di Cremona, Giudice Luigi Enrico Calabrò, n. 335 del 1.7.2026

N. R.G. xxxx/2023

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. xxx/2023 promossa da:
BANCA, rappresentata da **SOCIETÀ SERVICER**

ATTORE/OPPOSTO

contro

DEBITORE 1
DEBITORE 2
in proprio e quali eredi di **DEBITORE DECEDUTO**, nonché anche nella loro qualità di unici soci e legali rappresentanti della società **SOCIETÀ DEBITRICE**;

CONVENUTI/OPPONENTI

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con comparsa, **BANCA**, rappresentata da **SOCIETÀ SERVICER** per la gestione dei crediti, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha riassunto innanzi al Tribunale di Cremona il giudizio di opposizione al D.I. n. xxxx/2022 emesso dal Tribunale di OMISSIS (a seguito della sentenza del Tribunale di Novara che ha dichiarato la propria incompetenza e revocato il suddetto decreto ingiuntivo) chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: "Ogni contraria domanda ed eccezione respinta, rifiutato il contraddittorio su eventuali domande o eccezioni nuove di controparte, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge: In via preliminare: fissarsi congruo termine per l'espletamento della procedura di mediazione obbligatoria. Ancora in via preliminare: dirsi prescritto ogni ideabile diritto degli opponenti, per i motivi dedotti in narrativa, riferito ai contratti di conto corrente e ai contratti di affidamento o di anticipo su fatture, nonché a ogni altro rapporto in essere tra le parti, per il periodo antecedente al decennio dalla notifica dell'atto di opposizione (9.01.2023), ossia dall'inizio dei rapporti stessi sino al 9 gennaio 2013. Nel merito: A) rigettarsi tutti i motivi di opposizione per le argomentazioni dedotte in narrativa, nonché tutte le domande, anche riconvenzionali e di compensazione, come proposte dagli opponenti, perché prescritte, tardive, non provate, infondate o come meglio. B) Dirsi tenuti e perciò condannarsi gli opponenti, ciascuno per il proprio titolo e tutti in solido tra loro, a pagare alla banca opposta, per i titoli di cui in premessa, la somma capitale complessiva di € 515.590,46, con valuta 12.09.2022, o la somma diversa, maggiore o minore, che fosse ritenuta di giustizia, con gli interessi convenzionali, previsti nei contratti inter-partes, dal 12.09.2022 sino al saldo. In ogni caso: con rimborso integrale delle spese e competenze del giudizio di opposizione e della procedura obbligatoria di mediazione".
Si sono costituiti in giudizio gli originari opponenti **DEBITORE DECEDUTO**, **DEBITORE 1** e **DEBITORE 2**, personalmente e quali unici soci e legali rappresentanti della società **SOCIETÀ DEBITRICE**, chiedendo: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito Contrariis rejectis:
IN VIA PRELIMINARE - ai sensi e per gli effetti dell'art. 300 c.p.c. comma 2 dichiarare l'interruzione del presente procedimento per la morte del Sig. DEBITORE DECEDUTO, con tutte le declaratorie previste dalla legge;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO - Respingere tutte le richieste di condanna al pagamento di somme proposta da **BANCA**, con sede in OMISSIS, nei confronti della **SOCIETÀ DEBITRICE**, nonché dei Sigg.ri **DEBITORE DECEDUTO**, **DEBITORE 1** e **DEBITORE 2** per le ragioni esposte nella parte narrativa dell'atto di costituzione e per quelle che saranno dedotte in prosieguo all'occorrenza. - in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse argomentazioni, si chiede il ricalcolo delle somme in esso contenute per i motivi di cui in narrativa; - con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012
Registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano
Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

IN VIA RICONVENZIONALE - Accertata e dichiarata l'usurarietà del tasso di mora relativo al rapporto di mutuo ipotecario n. OMISSIS Rep. e n. OMISSIS Racc., per l'effetto condannare il **BANCA**, con sede in OMISSIS, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione in favore della **SOCIETÀ DEBITRICE** di **DEBITORE 1 & Omissis s.n.c**., nonché dei Sigg.ri **DEBITORE DECEDUTO**, **DEBITORE 1** e **DEBITORE 2** della somma che verrà accertata in corso di causa, anche attraverso apposita CTU e/o sarà ritenuta di giustizia; - Accertata e dichiarata la sussistenza degli elementi comprovanti la mancanza di determinatezza e la carenza di trasparenza delle condizioni economiche relative al rapporto di mutuo chirografario del 21.10.2016, e per l'effetto condannare il **BANCA**, con sede in OMISSIS, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore della **SOCIETÀ DEBITRICE**, nonché dei Sigg.ri **DEBITORE DECEDUTO**, **DEBITORE 1** e **DEBITORE 2** della somma che verrà accertata in corso di causa, anche attraverso apposita CTU e/o sarà ritenuta di giustizia; - Accertata e dichiarata la non determinabilità delle Commissioni di Massimo Scoperto e l'effetto della capitalizzazione composta fino al secondo trimestre del 2004 relativa al rapporto di conto corrente n. xxxxx, e per l'effetto condannare il **BANCA**, con sede in OMISSIS, in persona del suo legale rappresentante protempore, alla restituzione in favore della **SOCIETÀ DEBITRICE** di **DEBITORE 1** & Omissis s.n.c., nonché dei Sigg.ri **DEBITORE DECEDUTO**, **DEBITORE 1** e **DEBITORE 2** della somma che verrà accertata in corso di causa, anche attraverso apposita CTU e/o sarà ritenuta di giustizia; - in accoglimento delle presenti eccezioni venga dichiarata l'estinzione del debito della **SOCIETÀ DEBITRICE**, nonché dei Sigg.ri **DEBITORE DECEDUTO**, **DEBITORE 1** e **DEBITORE 2** e portato dal D.I. n. xxxx/2022, R.G. xxxx/2022, emesso in data 25.10.2022, per compensazione giudiziale totale e/o parziale ex art. 1243, II comma, c.c. e ss".

Con ordinanza del 5/3/2024, stante il decesso del convenuto **DEBITORE DECEDUTO**, il Giudice ha dichiarato l'interruzione del processo.

Con ricorso per riassunzione ex art. 300 c.p.c., **BANCA**, rappresentata da **SOCIETÀ SERVICER**, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha fatto istanza di riassunzione del giudizio interrotto, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni già formulate.

Si sono costituiti in giudizio **DEBITORE 1** e **DEBITORE 2**, in proprio e quali eredi di **DEBITORE DECEDUTO**, personalmente, nonché quali unici soci e legali rappresentanti della società **SOCIETÀ DEBITRICE** di **DEBITORE 1** & Omissis s.n.c., chiedendo anch'essi l'accoglimento delle conclusioni già formulate.

Tentata la mediazione obbligatoria tra le parti, ed assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita tramite espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della quale, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni.

In data 10/3/2026, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha trattenuto la causa in decisione e ha assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Le domande formulate da **BANCA**, rappresentata da **SOCIETÀ SERVICER** per la gestione dei crediti, possono essere parzialmente accolte, per le ragioni che seguono.

La Banca attrice ha agito per veder condannare i convenuti, ciascuno per il proprio titolo e tutti in solido tra loro, a pagare la somma capitale complessiva di euro 515.590,46, con valuta 12/9/2022, con gli interessi convenzionali, previsti nei contratti inter partes, dal 12/9/2022 sino al saldo, somma derivante dal residuo ritenuto dovuto sulla base dei seguenti rapporti: a) il contratto di mutuo ipotecario n. OMISSIS, stipulato in data 26/7/2011 tra **BANCA ORIGINARIA** con **SOCIETÀ DEBITRICE** (doc. 6 parte attrice); b) il contratto di mutuo chirografario n. xxxxx, stipulato in data 21/10/2016 tra **BANCA** e **SOCIETÀ DEBITRICE** (doc. 12 parte attrice); b) il contratto di conto corrente n. xxxx stipulato in data 11/5/1987 (doc. 3 parte attrice); d) atti di fideiussione siglati in data 5/12/2003, e successive integrazioni e variazioni, da **DEBITORE DECEDUTO**, **DEBITORE 1** e **DEBITORE 2**, sino alla concorrenza di euro 620.000,00.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012
Registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano
Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Gli odierni convenuti ed originariamente opponenti hanno eccepito: a) con riguardo ai due rapporti di mutuo: l'usura del tasso di interesse di mora, l'indeterminatezza delle condizioni pattuite con riferimento al piano di ammortamento alla francese; b) con riguardo al rapporto di conto corrente: l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi sino al secondo trimestre del 2004, l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, l'assenza di prova del credito.
Le eccezioni sollevate con riferimento ai rapporti di mutuo sono infondate, e comunque non sufficientemente allegate e provate.
Con riferimento all'asserita usura, si precisa che non è ammissibile – ai fini della verificazione del superamento del tasso soglia di usura – sommare, come invece fanno gli odierni debitori, il tasso di mora con la penale di estinzione anticipata.
La clausola di estinzione anticipata, infatti, per il principio di effettività degli oneri contrattuali, non va inserita nel calcolo del TEG ai fini dell'usura.
La pattuizione di "un compenso omnicomprensivo per l'estinzione" è operazione del tutto lecita in forza dell'art. 40 TUB, che rimanda a criteri stabiliti dal CICR "al solo fine di garantire la trasparenza delle condizioni".
È noto inoltre che le istruzioni della Banca d'Italia, delegata a stabilire le modalità di calcolo del TAEG dall'art. 121 comma 3 TUB e dalle Delibere CICR (da ultimo del 03.02.2011), sono da sempre chiare nel ritenere che: "Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, in quanto meramente eventuali, non sono da aggiungere alle spese di chiusura della pratica" (così B.D., Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" del 2002).
Ciò in quanto la penale di anticipata estinzione, evidentemente riconducibile nella sfera di disponibilità del mutuatario quale diritto potestativo, è eventuale/potenziale e straordinaria, e quindi non immediatamente "collegata", quale interesse o costo, "alla erogazione del credito", come richiesto dall'art. 644 c.p.: tale compenso, in altre parole, è corrisposto alla Banca solo nell'ipotesi in cui effettivamente accada l'estinzione anticipata, così che anche la clausola che lo contiene prevede una applicazione solo eventuale di tale maggior costo del finanziamento (e pertanto tale importo non viene considerato nel piano di ammortamento). Inoltre, la sua funzione non è quella di remunerare l'erogazione del credito, bensì quella di compensare la Banca mutuante delle conseguenze economiche dell'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare tale sua facoltà.
Come chiarito dalla giurisprudenza, dunque, in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi (Cass. 7/3/2022 n. 7352).
In ogni caso, ontologicamente scorretto è semplicemente "sommare" le percentuali del tasso di mora e della penale di estinzione anticipata.
Gli stessi convenuti/opponenti hanno peraltro dato atto che il tasso di interesse pattuito al momento della sottoscrizione dei contratti (compreso, singolarmente, quello di mora) risulta inferiore al tasso soglia antiusura rilevato dalla Banca d'Italia per il trimestre e l'operazione di riferimento.
Con riguardo invece alle censure riguardanti la supposta indeterminatezza del piano di ammortamento c.d. alla francese, trattasi di questioni genericamente e perfino ipoteticamente allegate (si legge nella citazione "Possono pertanto sussistere degli elementi comprovanti la mancanza di determinatezza delle condizioni economiche del finanziamento e la carenza di trasparenza nel comportamento tenuto dal finanziatore"). Tale generica ed ipotetica allegazione è inammissibile e va rigettata.
Parimenti, risultano infondate anche le censure riguardanti un supposto effetto anatocistico, dal momento che, come a lungo e largamente affermato dalla maggioritaria giurisprudenza, e da

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012
Registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano
Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

ultimo, le censure sulla indeterminatezza e sul supposto effetto anatocistico del piano di ammortamento c.d. alla francese sono state poi recentemente risolte, in senso negativo, dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite.
Invero, la recentissima pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite (v. Cass. S.U. sent. n. 15130/2024) – seppure con riferimento al mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento c.d. «alla francese» allegato al contratto ma con principi da ritenersi estensibili, in quanto generali sul funzionamento dell'ammortamento alla francese anche nella forma a tasso variabile, anche a
quest'ultimo tipo di mutuo (in tema di mutuo a tasso variabile, l'estensione di tali principi è stata poi affermata anche da Cass., ord. 7382/2025) – ha chiarito che: a) "Il piano di ammortamento alla francese "è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a «rate costanti» comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. I matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa. Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via"; b) "Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo. Come osservato dalla Procura Generale, «l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile» – come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. «all'italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo – «ma non prevede che sugli interessi scaduti [e, si potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi… in base di calcolo di successivi ulteriori interessi». Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo «alla francese» la capitalizzazione avviene in regime «composto» che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)"; c) "«nessuna contraddizione […] può essere ravvisata fra l'utilizzo [da parte del giudice di merito] dell'aggettivo "composto", da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata "è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo"» (Cass. n. 34677/2022); «la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro; è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato» (Cass. n. 27823/2023 in materia fiscale")"; c) "lo scarto temporale tra il godimento immediato e il rimborso del capitale da parte del mutuatario non può andare a detrimento del

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012
Registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano
Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

creditore mutuante, come dimostra proprio l'art. 821, comma 3, che prevede che gli interessi «maturano giorno per giorno in ragione della durata del diritto» del creditore per il godimento del capitale di cui beneficia il debitore. Se è vero che la maturazione (o il sorgere) del credito per interessi e la sua esigibilità non coincidono poiché gli interessi maturano già al momento della consegna del bene fruttifero ma diventano esigibili alla scadenza del debito principale in cui diviene esigibile il capitale (salvo, appunto, diverso accordo tra le parti), si deve inoltre considerare che ciascuna rata comprende anche una frazione di capitale che diventa esigibile progressivamente rendendo esigibili anche gli interessi calcolati «in ragione d'anno» (art. 1284, comma 1, c.c.) e parametrati – per accordo tra le parti sancito nel contratto cui il piano è allegato – al debito (capitale) residuo, come accade anche nel sistema di ammortamento c.d. «all'italiana». Il mutuatario acquista la proprietà della somma mutuata (e il vantaggio della liquidità) ed é tenuto al pagamento degli interessi «compensativi» anche se si sia trovato, per causa di forza maggiore, nella condizione di non potere concretamente usare la somma mutuata (Cass. n. 199/1962). La natura compensativa degli interessi fa sì che essi decorrano sul capitale «anche se questo non è ancora [o non interamente] esigibile» (cfr. art. 1499 c.c.). Ciò è coerente con la onerosità del mutuo di danaro nel quale l'interesse è il corrispettivo della disponibilità per un certo periodo di tempo della somma mutuata o, più precisamente, della parte non ancora rimborsata e cioè del debito residuo («sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia», art. 820, comma 3, c.c.).
Condizionare la esigibilità degli interessi alla esigibilità dell'intero capitale, con la conseguenza che il creditore potrebbe ritrarre i frutti tutti in una volta alla fine dell'operazione, metterebbe in crisi il funzionamento della regola, coerente con l'ordinato svolgimento della vita economica e sociale, della remunerazione periodica del capitale e della conseguente esigibilità periodica degli interessi, a favore di una regola – diversa da quella negozialmente assunta – che non potrebbe essere unilateralmente imposta al creditore ex post. La regola della esigibilità periodica degli interessi – che fonda la piena libertà delle parti di concordarla – è ulteriormente dimostrata dall'accostamento nell'art 820, comma 3, c.c. degli interessi a ogni tipo di rendita e ai corrispettivi delle locazioni cioè a prestazioni con cadenza tipicamente periodica. Come rilevato in dottrina, che gli interessi possano essere esigibili anche quando maturati su un capitale non ancora (o non interamente) esigibile è, invero, confermato dall'art. 1820 c.c. che prevede che il contratto di mutuo possa essere risolto per inadempimento della obbligazione per interessi, ciò dimostrando che la scadenza degli interessi non coincide necessariamente con la scadenza del capitale. L'obbligazione degli interessi è definita come «accessoria» per indicare che il vincolo è genetico nel senso che dipende nella sua vicenda costitutiva dalla obbligazione principale ma, una volta venuta ad esistenza, si stacca dalla sua causa genetica e assume una propria autonomia. b) L'art. 1282, comma 1, c.c. ammette che il credito non esigibile possa produrre interessi in base al titolo (qui negoziale) e non varrebbe obiettare che la suddetta disposizione governa la diversa materia del risarcimento del danno da inadempimento dell'obbligazione pecuniaria che è, invece, governata dall'art. 1224 c.c., mentre l'art. 1282 c.c. è norma generale sugli «interessi nelle obbligazioni pecuniarie». c) Non varrebbe invocare l'art. 1185, comma 2, c.c. che consente al debitore che ha pagato nell'ignoranza del fatto che l'obbligazione non era ancora esigibile di ripetere, nei limiti della perdita subita, ciò di cui il creditore si è arricchito per effetto di un pagamento «anticipato» che, tuttavia, tale non è in presenza di un rimborso rateale a scadenze fisse, cui consegue la esigibilità del credito per frazioni di capitale e per gli interessi calcolati sulla base del piano di ammortamento con il quale le parti hanno concordato la fissazione dei termini del rimborso fissati a favore di entrambe le parti (art. 1816 c.c.). d) Una smentita alla ricostruzione sin qui accolta non proviene neppure dagli artt. 1193 e 1194 c.c. che, lungi dal fondare un diritto del debitore di imputare il pagamento al capitale anziché agli interessi, pongono la regola opposta della prioritaria imputazione del pagamento agli interessi (in mancanza del consenso del creditore), cui le parti non hanno derogato, avendola confermata pattuendo un piano di rimborso che prevede l'imputazione prioritaria e prevalente dei versamenti iniziali agli interessi determinati in misura decrescente.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012
Registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano
Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Come rilevato dalla Procura Generale, è quindi senz'altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile (in tutto o in parte) il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in un'unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale (artt. 1815 e 1820 c.c.)".
Ancora, in ogni caso, la questione se l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi e della modalità di ammortamento «alla francese» comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c. è stata affrontata sempre dalle Sezioni Unite citate (S.U. n.
15130/2024), che hanno chiarito che "Alla suddetta questione è agevole rispondere in senso negativo quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato", nonché "anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi; quindi era soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con
una semplice sommatoria" e "il (maggior) tasso annuo effettivo globale (TAEG) ma ciò, diversamente da quanto affermato, non rivela (necessariamente) la capitalizzazione infrannuale degli interessi debitori nel significato (recepito dal Tribunale) di produzione di interessi su interessi, potendo essere il TAEG più alto del TAN perché comprensivo di spese e costi aggiuntivi, il che sarebbe del tutto fisiologico"
Tutte queste indicazioni risultano espressamente contenute nei due mutui in esame e nei rispettivi documenti di sintesi, ai quali peraltro è pure allegato lo sviluppo (secondo le condizioni iniziali) del piano di ammortamento pattuito, ad escludere certamente ogni indeterminatezza delle condizioni applicate (anche con riguardo alla misura della rata, alla sua composizione, al piano finanziario utilizzato).
Infine, al fine di accertare la veridicità delle censure mosse con riguardo al conto corrente ed eventualmente ricalcolare il saldo di conto corrente effettivo, è stato nominato consulente tecnico d'ufficio.
Il CTU, a seguito del necessario esame della documentazione prodotta dalle parti (il conto corrente originario e le numerose successive integrazioni), con relazione finale che in questa sede si fa propria e cui ci si richiama, in quanto chiara, coerente e priva di macroscopici errori logici e di metodo, ha preliminarmente dedotto che "In atti risultano prodotti senza soluzione di continuità solamente gli estratti conto mensili relativi al periodo dal 01/07/2021 al 29/04/2022".
Pertanto, il CTU ha correttamente applicato il c.d. saldo zero, ossia ha azzerato l'importo a credito della banca (in quanto non sorretto dalla prova della sua effettiva correttezza matematica e contabile, prova che sarebbe stata possibile solo attraverso la produzione degli estratti conto precedenti) come risultante dal primo estratto conto disponibile.
L'indagine del CTU ha poi quindi riguardato esclusivamente il periodo in cui risultano prodotti gli estratti conto, e con riferimento al quale solamente la Banca può pretendere il pagamento.
Ne consegue che: a) la Banca creditrice potrà pretendere il pagamento unicamente delle somme contabilizzate, a partire da saldo zero, negli estratti conto prodotti; b) parimenti, la domanda riconvenzionale di parte opponente non risulta provata (e non è esaminabile) con riguardo al periodo antecedente gli estratti conto in atti, in quanto per questo periodo neppure gli opponenti stessi hanno prodotto gli estratti conto, se non tramite l'applicazione in loro favore del saldo c.d. zero.
Per cui, in applicazione dei predetti principi, risultano superate tutte le eccezioni dedotte dagli attori, in quanto: a) l'asserita indebita capitalizzazione trimestrale ha riguardato, a detta dei debitori, solo il periodo ante 2004, periodo non rientrante negli estratti conto disponibili; il CTU ha infatti chiarito, per il periodo di interesse, che "La Banca ha provveduto ad adeguarsi alle

Ex Parte

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

disposizioni dell'art. 120 TUB con le pattuizioni sottoscritte dal correntista in data 19/10/2016"; in ogni caso, "Nel periodo di ricalcolo la Banca ha addebitato con valuta 1/3/2022 gli interessi passivi maturati nell'anno solare 2021. Il comportamento è in linea con l'art. 120 TUB, si è proceduto a sostituire gli interessi addebitati con quelli ricalcolati, in quanto, come detto, gli estratti conto sono in atti dal 1/7/2021, e si parte da "saldo zero". In conformità a quanto previsto dall'art. 120 TUB sono stati pertanto riliquidati gli interessi maturati nell'anno 2021 e inseriti nel ricalcolo con valuta 1/3/22"; b) nel periodo di interesse (2021-2022) non risulta applicata alcuna commissione di massimo scoperto; "Nelle liquidazioni trimestrali è stata addebitata una "commissione sul fido accordato" in misura pari allo 0,50% sull'importo affidato indicato in estratto conto (euro 20.000,00); per ciascun trimestre oggetto di esame è stata pertanto addebitata una commissione pari ad euro 100,00. Tale misura è in linea con quanto previsto dall'art. 117 bis del TUB" ed inoltre l'addebito della commissione sul fido accordato non è stato contestato dagli opponenti.
Sono dunque state applicate dal CTU "Le pattuizioni relative alla misura degli interessi creditori, degli interessi debitori in assenza di fido, degli interessi di mora, della commissione di disponibilità fondi" che "risultano pattuiti, da ultimo, nella lettera e nell'allegato documento di sintesi del 19/10/2016, sottoscritto dal correntista", senza correttamente tenere conto del documento di sintesi del 28/4/2022, in quanto non risultano precedentemente ad esso proposte di variazione unilaterale del contratto da parte della Banca.
Il CTU ha poi specificato che non vi è prova in atti che il conto fosse affidato, e per quale importo, e dunque è stato applicato il tasso debitore "entro i limiti di fido" pattuito il 10/3/1997, ossia nell'ultima (e unica) pattuizione sottoscritta dal correntista. Si è comunque ritenuto di mantenere le condizioni di tasso applicate, senza apportare alcuna rettifica, in quanto nel periodo considerato il tasso applicato dalla Banca è sempre stato inferiore alle misure di tasso pattuito per le quali risulta la sottoscrizione del correntista.
Anche l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca è dunque superata dalla circostanza che trattasi di somme addebitate nel biennio 2021-2022.
In conclusione, sulla base degli estratti conto prodotti ed in applicazione del c.d. saldo zero, tenuto anche conto del bonifico a favore del correntista effettuato in data 4/5/2022, il conto corrente presenta, alla data di estinzione, un saldo ricalcolato sulla base degli assunti posti dal quesito pari ad euro
17.652,06 (in luogo di euro 20.611,16 – con una differenza a favore del correntista pari ad euro 2.959,10).
Per cui, la pretesa creditoria della Banca attrice andrà ridotta di euro 2.959,10, con la conseguenza che i convenuti, in solido tra loro, andranno condannati al pagamento della somma di euro 512.631,36, con valuta 12/9/2022, oltre interessi convenzionali, previsti nei contratti inter partes, dal 12/9/2022 sino al saldo (ciò comunque al netto di quanto percepito dalla Banca, prima della presente decisione, all'esito dell'avviata procedura esecutiva presso il Tribunale di OMISSIS, di cui la Banca ha dato atto in sede conclusionale senza tuttavia precisare quanto percepito).
Le spese di lite, in ragione dell'accoglimento solo di minima parte delle domande di parte convenuta/originaria opponente: a) seguono la soccombenza per la misura del 90% e vanno calcolate come in dispositivo e secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod., sulla base del valore della causa, in cui rientrano sia la somma non dovuta e dell'attività svolta dalle parti; b) vanno integralmente compensate per il restante 10%.
Allo stesso modo gli onorari del CTU, come liquidati in corso di causa, vanno posti definitivamente a carico di parte convenuta/opponente nella misura del 90% e di parte attrice/opposta nella misura del 10%, ciascuno nei rapporti interni e in solido nei confronti del CTU.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. xxxx/2023 R.G., così dispone:

Ex Parte

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Cremona, Giudice Luigi Enrico Calabrò, n. 335 del 1.7.2026

In parziale accoglimento delle domande proposte da **BANCA – Società Cooperativa**, rappresentata da **SOCIETÀ SERVICER** per la gestione dei crediti, CONDANNA **SOCIETÀ DEBITRICE** di **DEBITORE 1 & omissis s.n.c.**, **DEBITORE 1** e **DEBITORE 2**, in solido tra loro, al pagamento, in favore di parte attrice/opposta, della somma di euro 512.631,36, con valuta 12/9/2022, oltre interessi convenzionali, previsti nei contratti inter partes, dal 12/9/2022 sino al saldo, al netto di quanto percepito dalla Banca, prima della presente decisione, all'esito dell'avviata procedura esecutiva presso il Tribunale di OMISSIS.
CONDANNA **SOCIETÀ DEBITRICE di DEBITORE 1 & Omissis s.n.c.**, **DEBITORE 1** e **DEBITORE 2**, in solido tra loro, al ristoro nei confronti di **BANCA**, rappresentata da **SOCIETÀ SERVICER**, del 90% delle spese di lite, che si liquidano nella misura intera nella somma di euro 634,00 per spese vive (CU e marca da bollo) ed euro 22.457,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le suddette spese nella misura del residuo 10%.
PONE gli onorari del CTU, come liquidati in corso di causa, definitivamente a carico di parte convenuta/opponente nella misura del 90% e di parte attrice/opposta nella misura del 10%, ciascuno nei rapporti interni e in solido nei confronti del CTU.
Così deciso in OMISSIS, il 30 giugno 2026
Il GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò

Ex Parte

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012
Registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano
Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376